

COMUNE DI VALPRATO SOANA

CAP. 10080 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEL. 0124/812908

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 85 - 2019

del 07.05.2019

OGGETTO: Redazione di comunicazione di taglio boschivo e martellata in località Zurlera in compensazione per lo sgombero del sentiero comunale Andorina – per un totale di ha 0,5 - foglio 13 part. 6 (parziale). - Perizia
Importo inferiore a €. 40.000,00 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.
Individuazione elementi del contratto e criteri di affidamento - Determina a contrattare (art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000).
CIG: Z5B28F33BF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2019 ai sensi dell'art. 162 dello stesso T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata l'ordinanza Sindacale N. 2/2019 per il taglio di piante lungo il sentiero comunale Chiesale-Andorina;

Considerato che per poter usufruire in sicurezza di detto sentiero, si rendeva necessaria la rimozione degli alberi caduti e sradicati, ed il taglio degli alberi ancora in piedi ma che costituivano pericolo in quanto gravemente danneggiati nella stabilità dal vento tramite ditta specializzata;

Dato atto di aver notificato l'ordinanza sindacale N.2/2019 alla ditta Fratelli Baima Besquet di Rocca Canavese (TO) – Borgata Gerbido 14 che si è occupata della rimozione dal sentiero comunale Chiesale-Andorina degli alberi pericolosi e ammalorati;

Dato atto che nella suddetta ordinanza si indicava, altresì, la necessità di nominare un tecnico forestale per la redazione di una perizia estimativa del valore del legname di proprietà comunale da offrire in compensazione alla ditta incaricata del taglio selettivo;

Visto il preventivo acclarato al protocollo comunale N. 337 del 20.03.2019, nel quale la ditta Fratelli Baima Besquet di Rocca Canavese (TO) – Borgata Gerbido 14 si rendeva disponibile al taglio selettivo dietro il compenso economico di € 3.500,00 oltre IVA;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene necessario proporre alla ditta Fratelli Baima Besquet di Rocca Canavese (TO) – Borgata Gerbido 14 a compensazione del lavoro svolto per la rimozione degli alberi ammalorati e pericolosi sul sentiero comunale Chiesale-Andorina, ordinati con l'ordinanza sopra richiamata, il taglio del lotto di proprietà comunale;

Rilevato che bisogna conferire l'incarico per la predisposizione della perizia di stima del lotto compensativo;

Accertato che tali prestazioni devono essere affidate a professionisti laureati in Scienze Agrarie e Forestali iscritti negli appositi albi professionali previa procedura d'incarico;

Rilevato che l'importo complessivo massimo dell'incarico ammonta a €. 600,00, oltre cassa previdenza, quindi, inferiore alla soglia di €. 40.000,00 prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016]: il suddetto importo complessivo dell'affidamento in appalto ha rilevanza ai fini dell'individuazione delle norme del D.Lgs. n. 50/2016 applicabili alla procedura di scelta del contraente che questa amministrazione aggiudicatrice intende individuare con la presente determinazione a contrattare;

Rilevato che le suddette elaborazioni sono finanziate con fondi propri;

Ritenuto, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per il conferimento dell'incarico di predisposizione degli elaborati progettuali (la procedura di affidamento può essere svolta direttamente ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l'importo complessivo dell'appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 e che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono autonomamente acquisire lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016);

Considerato che per l'affidamento dell'incarico in oggetto trovano applicazione, alla data di adozione del presente provvedimento, le norme contenute nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle procedure e dei criteri prescritti dallo stesso Codice e dalle ulteriori e relative norme attuative al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217 (articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori pubblici);

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, i commi 2, 3, 4 e 5, i quali testualmente dispongono:

«Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

[...]

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro;

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

[...];»

Dato atto, inoltre, che trattandosi di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore ad € 40.000,00 (I.V.A. esclusa), per l'affidamento del relativo contratto possono trovare applicazione le disposizioni relative ai "Contratti sotto soglia UE" contenute nell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, nella lettera a), che testualmente prevedono (le motivazioni che permettono l'affidamento diretto del contratto ad un singolo operatore individuato dalla stazione appaltante vengono nel seguito elencate):

«Art. 36 (Contratti sotto soglia)

[...]

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

[...];»

Visto ancora l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che al comma 14 dispone testualmente:

«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento)

[...]

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.»;

Dato atto che in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto dagli artt. 59 e 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, con la presente determinazione a contrattare devono essere definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l'operatore economico aggiudicatario (il fine che si intende perseguire con il contratto d'appalto, l'oggetto del contratto, la forma prevista per la stipula del contratto), i criteri di selezione della migliore offerta al fine di poter affidare l'appalto dei lavori pubblici in oggetto, nonché indicare la procedura che si intende seguire, nel rispetto del

citato D.Lgs. n. 50/2016, per individuare l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto (scegliendo fra la procedura aperta o ristretta previa pubblicazione di un bando di gara, negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con invito rivolto ad un numero adeguato di imprese individuate sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici già costituiti per tipologie e caratteristiche di lavorazioni omogenee, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti) e, infine, stabilire quale debba essere il criterio di aggiudicazione dell'appalto [se secondo il "minor prezzo" (disciplinato dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) essendo ammesso nell'appalto in oggetto trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia di €. 1.000.000,00 ovvero, se secondo "offerta economicamente più vantaggiosa" (disciplinato dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016) da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, in conformità all'art. 96 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016];

Considerato, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile all'affidamento in oggetto in quanto, come già detto, l'importo complessivo dei lavori in appalto, I.V.A. esclusa, è inferiore alla soglia di €. 40.000,00) nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché i lavori possano essere affidati direttamente ad un operatore economico in possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi prescritti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016, da individuare da questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei principi generali di aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni tali da giustificare l'affidamento diretto del relativo contratto;

Ritenuto inoltre che, non essendo caratterizzato l'appalto in oggetto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, anche a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" in applicazione di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, con prezzo contrattuale proposto mediante la presentazione di offerta a "ribasso unico percentuale" sull'importo dei lavori posto a base di affidamento;

Dato atto, pertanto, che, in relazione a quanto prescritto dall'art. 95, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016 [secondo il quale la stazione appaltante deve scegliere tra i due criteri di individuazione della migliore offerta ivi previsti (criterio del "minor prezzo" ovvero criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa") quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e all'importo massimo delle prestazioni di €. 100.000,00 da non superare qualora si intendesse utilizzare il criterio del "minor prezzo", nonché in relazione alle caratteristiche dei lavori in oggetto], questa stazione appaltante ritiene, per le ragioni espresse nel precedente periodo, che non vi siano i presupposti e le motivazioni tecnico-giuridiche per scegliere di aggiudicare l'appalto mediante il criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Posto, di conseguenza, che il criterio di individuazione della migliore offerta che questa stazione appaltante intende applicare nella procedura di affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto è quello secondo il criterio del "minor prezzo", disciplinato dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto pertanto, ricorrendo i presupposti giuridici e motivazionali sopra esposti, di poter aggiudicare il contratto in oggetto mediante affidamento diretto ad un operatore economico presente sul mercato che sia in possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016, da individuare da questa amministrazione aggiudicatrice (dal RUP) nel rispetto dei principi generali sopra indicati, in applicazione della procedura di affidamento diretto ammessa dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dovrà presentare la propria migliore offerta per le prestazioni richieste dichiarando il prezzo contrattuale proposto mediante la presentazione di offerta a "ribasso unico percentuale" sull'importo dei lavori posto a base di affidamento;

Rilevato di individuare il Dott. For. Antonio BAGNATO, per ragioni di economicità, celerità, rotazione nonché serietà professionale, l'operatore economico al quale richiedere apposito preventivo;

Dato atto che il Dott. For. Antonio BAGNATO si è dichiarato disponibile ad eseguire l'incarico verso un corrispettivo di € 600,00 oltre cassa previdenziale;

Preso atto che, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. ed integr. e conservata agli atti dell'ufficio, il predetto operatore economico ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti richiesti;

Visto il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le ulteriori norme attuative di detto Codice al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217: articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli

appalti dei lavori pubblici;

Visto il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il vigente Statuto comunale;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio interessato all'appalto dei lavori pubblici in oggetto, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto:

DETERMINA

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 2) In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel seguente prospetto si indicano gli elementi e le procedure applicate per l'affidamento diretto dell'incarico di redazione di una perizia estimativa del valore del legname di proprietà comunale da offrire in compensazione alla ditta Fratelli Baima Besquet di Rocca Canavese (TO) – Borgata Gerbido 14, incaricata del taglio selettivo come da Ordinanza sindacale n. 2/2019, a favore del dott. For. Antonio BAGNATO:

OGGETTO DEL CONTRATTO	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	L'oggetto del contratto d'appalto è la sola esecuzione delle prestazioni relative alla redazione di una perizia estimativa del valore del legname di proprietà comunale da offrire in compensazione alla ditta Fratelli Baima Besquet di Rocca Canavese (TO) – Borgata Gerbido 14.
FINE DA PERSEGUIRE	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Il fine che il contratto d'appalto intende perseguire è quello di affidare la prestazione richiesta.
FORMA DEL CONTRATTO	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 14 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, è esclusivamente quella in modalità elettronica nel rispetto delle norme vigenti in questa Amministrazione e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modif. recante "Codice dell'amministrazione digitale", da perfezionare mediante PROPOSTA DI CONTRATTO inviata per corrispondenza secondo l'uso del commercio (consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata PEC) sottoscritta dalle parti con apposizione non contestuale di firma (trattandosi di appalto di importo non superiore ad € 40.000,00 I.V.A. esclusa).
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESSENZIALI	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Quelle contenute nel disciplinare

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 36, c.2, lettera a)	Le prestazioni sono state affidate, nel rispetto dei principi previsti direttamente a favore del dott. For. Antonio BAGNATO trattandosi di appalto con un importo complessivo in appalto inferiore ad €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa) e, quindi, per l'affidamento del relativo contratto d'appalto hanno trovato applicazione le disposizioni relative ai "Contratti sotto soglia UE" contenute nell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (le ulteriori motivazioni che hanno permesso l'affidamento diretto del contratto ad un singolo operatore individuato dalla stazione appaltante sono state indicate in premessa).
CRITERIO DI SELEZIONE DELL'OFFERTA	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 95 c. 4	La selezione della migliore offerta è stata effettuata secondo il criterio del "minor prezzo" in applicazione di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la presentazione di offerta a "ribasso unico percentuale" sull'importo dei lavori posto a base di affidamento. In particolare, il Dott. For. Antonio BAGNATO ha offerto un importo di € 600,00 oltre previdenza.

- 3) Di affidare, per le ragioni indicate in premessa che qui s'intendono integralmente richiamate, all'operatore economico **Dott. For. Antonio BAGNATO**, con studio a Corio (TO) in C.so Abate n. 46, l'incarico per la **predisposizione di una perizia estimativa del valore del legname di proprietà comunale, da offrire in compensazione alla ditta Fratelli Baima Besquet di Rocca Canavese (TO) – Borgata Gerbido 14**, presente sul mappale Foglio 13 particella n. 6, avendo offerto un importo di **€ 600,00 oltre previdenza**.
- 4) Di assumere, conseguentemente, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., l'impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 612,00 sul cap. 1086 del bilancio di previsione del corrente esercizio.
- 5) Di disporre la firma del disciplinare di incarico.
- 6) Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi presunti €. 612,00:

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2019	€. 612,00
TOTALE	€. 612,00

- 7) Di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all'obbligazione giuridica passiva è data da fondi propri;
- 8) Di demandare ad un successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione del corrispettivo contrattuale, che verrà adottato:
- dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89;
- 9) Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- 10) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella *home page* del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Francesco arch. BOZZATO

Visto per la regolarità contabile della presente determina , attestante la relativa copertura finanziaria , ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

22 LUG 2019

Il Responsabile del Servizio

F.to : Francesco arch. BOZZATO

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal.....

22 LUG 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to : Umberto dr. BOVENZI

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Umberto dr. BOVENZI)**

.....

